

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR SITO PRESSO IL CENTRO SERVIZI TURISTICI E CULTURALI / OSTELLO DELLA GIOVENTÙ IN VIA PORTO A RIVALTA SUL MINCIO. PERIODO DAL 06/05/2018 AL 05/05/2024

ART. 1 - FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione di:

1. servizi di cui al Capo III articoli da 61 a 80 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere ("Somministrazione di alimenti e bevande") presso i locali di proprietà comunale, siti presso il Centro servizi turistici e culturali / ostello della gioventù, via Porto n° 34, in Rivalta sul Mincio (MN), come indicato nella planimetria allegata al presente Capitolato (Allegato A);
2. eventuali servizi accessori esplicitati nell'offerta presentata in sede di gara e ritenuti utili dall'Amministrazione comunale, le cui modalità esecutive saranno definite nei dettagli successivamente.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL BAR E DEL CENTRO TURISTICO

Il bar annesso al Centro servizi turistici e culturali è ubicato in via Porto 34 a Rivalta sul Mincio, un'area chiamata anche Fondo Mincio; in prossimità del Centro si trovano n. 2 parcheggi pubblici per un totale complessivo di circa n. 30/40 posti auto. Il bar è raggiungibile anche dalla piazza Chiesa.

Presso il Centro Culturale sono ubicati:

- Al piano terra:
 - 1) **il bar**;
 - 2) la sala Ascari: dispone di circa 80 posti a sedere, è attrezzata con proiettore microfono e amplificazione e può essere adibita a riunioni, dibattiti, conferenze, esposizioni, ecc.
- Al piano primo:
 - 3) l'Ostello del Mincio, in grado di accogliere n. 28 ospiti.

I locali del bar risultano idonei dal punto di vista urbanistico, edilizio, di sicurezza e sorvegliabilità e sono privi di barriere architettoniche.

Tuttavia potrebbero necessitare di un intervento di manutenzione prima dell'avvio dell'attività prevista dal presente Capitolato, con oneri a carico del concessionario.

Tutto quanto realizzato passerà, al termine della gestione, automaticamente in proprietà del Comune senza che il gestore possa chiedere alcun prezzo o indennizzo.

Il servizio bar è rivolto alla clientela più ampia, sia locale che esterna e occasionale. Considerato il contesto in cui è inserito il bar, sotto l'ostello e in una zona a vocazione turistica, il gestore dovrà assicurare, da aprile a settembre, l'apertura alle ore 8:00 per la preparazione delle colazioni agli ospiti dell'ostello che vogliano consumarla; inoltre da aprile a settembre il sabato, domenica e festivi dovrà essere garantita alla clientela la possibilità di consumare pasti leggeri (insalate, panini, ecc.).

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal 06/05/2018 (o dalla data del verbale di consegna dei beni mobili ed immobili) e termine il 05/05/2024. L'apertura dell'esercizio commerciale dovrà avvenire entro un mese dalla suddetta data (o dalla data del verbale di consegna dei beni mobili ed immobili). In caso di ritardo - comunque non superiore a n. 1 (uno) mese - il Comune di Rodigo procederà ad incamerare € 1.000,00 dalla cauzione presentata. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

Su richiesta del Comune, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio bar nelle more dello svolgimento di successivo bando per l'affidamento in concessione del servizio, il contratto si intende prorogato alle medesime condizioni previste nell'ultimo anno di contratto per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di un nuovo affidamento.

Decorso il termine di durata del contratto, i locali ritornano nella materiale disponibilità del Comune, in condizioni di piena funzionalità (fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso), senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, per eventuali migliorie e/o addizioni apportate.

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone mensile corrisponde all'offerta in aumento presentata dal concorrente in sede di gara rispetto al canone base fissato dal Comune in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) oltre iva se dovuta e deve essere versato mensilmente dal Concessionario al tesoriere comunale.

Il canone sarà aggiornato annualmente in aumento sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT (mese di riferimento gennaio).

In caso di ritardo superiore a mesi 3 (tre) nel pagamento di ciascuna mensilità del canone, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto secondo quanto previsto all'art. 18, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.

ART. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL BAR

Il concessionario ha l'obbligo di svolgere la propria attività con la diligenza del buon padre di famiglia in modo da assicurare l'ottimale funzionamento e manutenzione degli impianti e dei beni mobili in esso contenuti.

Il concessionario dovrà inoltre:

- 1.** Garantire l'apertura del bar con il seguente orario minimo: da aprile a settembre apertura giornaliera, inclusi i festivi e ad esclusione dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale, non oltre le ore 8.00 del mattino per la preparazione delle colazioni agli ospiti dell'ostello. Nei mesi invernali è possibile concordare con l'Amministrazione un diverso orario di apertura. In generale le disposizioni in materia di orario potranno subire variazioni per accordo fra le parti. L'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale e la chiusura per ferie, devono essere concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale.
- 2.** Dare tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del bar.
- 3.** Adottare aperture straordinarie, adeguando il servizio sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo all'esigenza dell'evento, in occasione di eventi eccezionali e di attività programmate all'interno di Fondo Mincio dall'Amministrazione Comunale o da soggetti dalla stessa autorizzati.

La conduzione del servizio bar, essendo soggetto alla disciplina delle autorizzazioni nei pubblici esercizi, dovrà avvenire osservando le relative disposizioni di legge.

Nel bar dovranno essere praticati prezzi per le consumazioni allineati al livello medio dei prezzi praticati negli altri bar nel territorio di Rodigo.

ART. 6 - COMPORTAMENTO DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AGLI ALTRI SERVIZI E ATTIVITÀ DI FONDO MINCIO

Poiché il bar è inserito in un particolare contesto a valenza turistica denominato "Fondo Mincio", che comprende l'ostello della gioventù, il museo etnografico, il punto di informazione turistica, nonché alcune sale per presentazioni, conferenze, cerimonie e matrimoni, il concessionario deve:

- a) nel periodo dal 15 aprile al 15 settembre garantire l'apertura del bar non oltre le ore 8:00 del mattino e assicurare la fornitura di prodotti da forno per le colazioni degli ospiti dell'ostello;
- b) garantire l'apertura al pubblico nonché la possibilità di utilizzo dei servizi igienici in occasione di iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale negli spazi di Fondo Mincio;
- c) provvedere alla pulizia della zona antistante il bar (verso il fiume Mincio) e retrostante il bar (verso la chiesa) nella parte occupata da tavolini e sedie del bar e utilizzata dagli avventori;

- d) procedere, al momento della chiusura del bar, all'ispezione di tutti i locali, assicurandosi che non vi si trovino persone estranee e che porte e finestre delle sale siano chiuse;
- e) fornire informazioni ai fruitori del bar rispetto agli altri servizi disponibili in zona (ostello, museo) indirizzandoli agli uffici competenti;
- f) segnalare agli Uffici comunali eventuali danni, anomalie e necessità di manutenzione dei locali e delle attrezzature

Art. 7 - ATTIVITA' ACCESSORIE

Il Concessionario potrà utilizzare per l'attività del bar:

- l'area esterna antistante il locale (verso il fiume Mincio, fra l'edificio del bar e il portico del cosiddetto "loghino"), previo allestimento della stessa con eventuali attrezzature e arredi in sintonia con l'estetica dell'edificio;
- l'area esterna retrostante il bar (verso il terrapieno della chiesa) previo allestimento della stessa con eventuali attrezzature e arredi in sintonia con l'estetica dell'edificio.

L'eventuale posizionamento di tavolini non dovrà in alcun modo ostacolare l'accesso e/o l'uscita dalle porte. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di porre eventuali limiti all'estensione dell'area utilizzabile.

Il Concessionario non è tenuto per i suddetti utilizzi al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

Il Concessionario potrà inoltre organizzare presso il bar e negli spazi circostanti, previo accordo con l'Amministrazione comunale, proprie iniziative (aperitivi, spettacoli, concerti, karaoke, proiezioni) gratuite o a pagamento, che siano in ogni caso coerenti con le fasce di utenti che fruiscono dei servizi turistici.

In tali occasioni il Concessionario dovrà:

- osservare le prescrizioni di legge, quando necessarie, sui locali di pubblico spettacolo;
- ottemperare alle normative in materia di pubblico intrattenimento e di zonizzazione acustica e provvedere al pagamento degli eventuali oneri S.I.A.E.;
- svolgere sorveglianza negli spazi adibiti alle attività;

Il calendario e il programma preciso dovrà essere concordato con l'ufficio Servizi turistici e culturali del Comune e/o con l'ufficio commercio (SUAP) e dovrà assicurare il diritto di precedenza alle iniziative istituzionali e alle manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale. Saranno a carico del gestore, per le iniziative da lui organizzate, la pubblicità, gli oneri di pulizia e riordino dopo ogni iniziativa nonché la responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero prodursi in ragione dell'attività stessa.

Art. 8 – LOCALI E ATTREZZATURE

I locali e relative aree esterne di pertinenza nei quali si devono svolgere i servizi oggetto della concessione sono concessi in uso dall'Amministrazione Comunale esclusivamente per l'esecuzione dei servizi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della concessione, con divieto di ogni altra diversa destinazione, (pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19). I locali verranno consegnati con arredi ed attrezzature di proprietà comunale, come indicati nell'inventario allegato al verbale di consegna.

Per quanto attiene alla gestione del bar, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'allestimento di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi previsti, integrando gli arredi e le attrezzature presenti che saranno visionabili in sede di sopralluogo. Il materiale eventualmente integrato dovrà essere confacente all'ambiente e conforme alle normative di legge vigenti in materia, fermo restando che la tipologia dovrà essere preventivamente approvata dal concedente. Tutte le modifiche, ancorché costituiscano addizioni o migliorie, non daranno al concessionario diritto a compenso alcuno.

L'apposizione di insegne e cartelli dovrà essere esplicitamente approvata dall'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il rispetto di criteri estetici e di decoro consoni all'area in oggetto. Gli

allestimenti ed attrezzature installati a cura e spese del concessionario restano di sua proprietà e dovrà provvedere a rimuoverli al termine della concessione.

In qualunque momento il Comune può effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvederà agli interventi necessari, addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta.

La riconsegna dei locali avviene previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Resta inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dall'Amministrazione Comunale ed addebitati al Concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.

ART. 9 – UTENZE

Il Concessionario dovrà provvedere all'intestazione delle utenze relative alla fornitura di gas metano ed energia elettrica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; in caso di ritardo nella voltura delle suddette utenze il concessionario dovrà rimborsare tempestivamente al Comune di Rodigo le bollette pagate.

ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI

Il concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi, con rinuncia del diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- a. Esecuzione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria (ad es. tinteggiatura dei locali o migliorie, ammodernamenti), se ritenuti necessari, prima dell'apertura dell'esercizio. Gli interventi dovranno essere ultimati entro 30 (trenta) giorni dal verbale di consegna dei beni mobili ed immobili. Il mancato rispetto dell'ultimazione degli interventi entro il suddetto termine comporterà la penale descritta all'art. 3 del presente Capitolato;
- b. esecuzione della manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili consegnati onde assicurare la piena e continua funzionalità del bar, nonché l'adozione delle cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose per evitare danni ai beni pubblici e privati, assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e sollevandone l'Amministrazione Comunale;
- c. pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal contratto o dall'attività svolta;
- d. pagamento delle spese per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas metano, secondo quanto indicato all'art. 10 del presente capitolato;
- e. a consentire la visita, dietro richiesta, di un rappresentante dell'amministrazione Comunale onde verificare l'ottimale manutenzione del bar e di quanto in esso contenuto, nonché una corretta igiene e pulizia dello stesso e dei relativi servizi igienici.
- f. reintegrazione o manutenzione straordinaria delle cose elencate nel verbale di consegna che dalla visita risultino essere deperite, asportate o danneggiate irreparabilmente per incuria o colpa personale, provvedendovi entro 15 (quindici) giorni dalla constatazione, fatte salve le possibilità di rivalsa dell'Amministrazione sul deposito cauzionale recuperandone le spese;
- g. pieno rispetto di ogni disposizione regolamentare o specifica deliberata dall'Amministrazione Comunale per la gestione del bar e del suo utilizzo;
- h. mantenimento costante, anche da parte del personale subordinato, di contegno corretto e riguardoso, e di condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza;
- i. obbligo di segnalazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi inconveniente, irregolarità o manomissione riscontrati negli impianti, nonché la denuncia alle competenti autorità quando il fatto costituisca reato;

- j. obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale dati, notizie, informazioni ed ogni altro elemento connesso allo svolgimento della concessione;
- k. trasmissione in modalità telematica di apposita SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande prevista per il bar;
- l. adottare tutte le misure necessarie alla riduzione di rumori molesti derivanti dallo svolgimento dell'attività al fine di evitare disturbo alla popolazione residente.

ART. 11 - CONTROLLI

L'Amministrazione comunale potrà effettuare d'ufficio, o su segnalazione degli utenti, controlli diretti a verificare la corrispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali. In relazione all'esito dei controlli ed alle giustificazioni addotte dal Concessionario, l'Amministrazione Comunale redigerà apposito verbale descrittivo di quanto emerso in sede di controllo al fine di procedere, se ritenuto opportuno, all'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 del presente capitolato d'appalto o all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del capitolato medesimo.

ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:

- a) manutenzione straordinaria dell'edificio bar con esclusione di quella che si dovesse rendere necessaria a causa di negligenza, incuria o imperizia del concessionario;
- b) assicurazione contro incendi e per la copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà dell'edificio (che non esime il concessionario dalla stipula di adeguate polizze assicurative per l'attività intrapresa, come descritto al successivo art. 15).

ART. 13 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBAPPALTO

Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente bando.

Non è ammesso il subappalto.

Il concessionario non può utilizzare gli impianti per scopi e finalità diverse da quanto stabilito dal presente Capitolato.

ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

Il concessionario si obbliga a impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio medesimo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

Il concessionario deve impegnarsi a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità dei terzi.

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Comune provvede a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali in concessione, mentre il concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008, da presentare in Comune prima dell'avvio dell'attività.

La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento del contratto escludono l'ipotesi di rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti.

Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, e dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il concessionario deve obbligarsi pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 17.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il concessionario deve sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati allo stesso Comune e a terzi nell'espletamento del servizio, e in particolare agli utenti del pubblico esercizio, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che opereranno presso i locali, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del contratto, il concessionario si assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni utilizzati dal medesimo per la prestazione del servizio, anche tenendo conto e adeguandosi ai sistemi di allarme, liberando il Comune di Rodigo da qualsiasi onere o responsabilità.

Il concessionario deve stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale almeno pari a € 1.000.000,00 (uno milioni di euro) per ogni sinistro per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 5. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune. Il Comune non può essere considerato in alcun modo depositario dell'arredamento, dei beni e delle provviste che il concessionario tiene nei locali assegnati per lo svolgimento del servizio di bar interno, rimanendo la custodia e la conservazione di quanto sopra a totale carico e rischio del concessionario stesso.

ART. 16 – INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificano, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno della struttura fosse svolta in maniera tale da non essere compatibile con il pubblico interesse o in difformità del contratto, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario, che deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da € 100,00 (cento) a € 1.000,00 (mille) a seconda della gravità dell'infrazione, che viene dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 18, fatta salva la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 18.

ART. 17 – CAUZIONE / GARANZIA DEFINITIVA

Al concessionario è richiesto di costituire una cauzione definitiva pari a n° 3 mensilità del canone mensile offerto in sede di gara, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, mediante versamento o bonifico sul conto corrente bancario di tesoreria del Comune di Rodigo.

La cauzione garantisce per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il Comune ha pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia si riduca per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

La cauzione resta vincolata per tutta la durata dell'affidamento del servizio e fino a che non ne viene disposto lo svincolo da parte del Comune, previa valutazione del regolare assolvimento degli obblighi definiti dal presente capitolato.

Il Comune ha diritto di riscuotere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto per effettuare i pagamenti diretti previsti all'art. 14. In ogni caso la cauzione definitiva viene incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 o disponga la revoca della concessione a norma degli articoli 4, 8, 13, 14, 15.

ART. 18 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., il contratto si risolve di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste.

In particolare, il Comune può risolvere il contratto, previa instaurazione di apposito contraddittorio con il concessionario, nei seguenti casi:

- a) comportamenti del concessionario che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio e che possono arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune di Rodigo;
- b) violazione reiterata dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- c) violazione reiterata di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- d) violazione reiterata delle prescrizioni dettate dal Comune e dall'Autorità Giudiziaria al fine di assicurare la regolarità del servizio e la sicurezza degli utenti;
- e) diffusa e motivata insoddisfazione da parte degli utenti, accertata dal Comune con qualsiasi mezzo;
- f) cessione del contratto e/o cessione d'azienda e/o subappalto;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale eventualmente impiegato nell'esecuzione del servizio (in particolare, in caso di DURC negativo per due volte consecutive);
- h) mancata applicazione dei contratti collettivi;
- i) ritardo superiore a 3 (tre) mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone;
- j) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Comune procede a incamerare la cauzione definitiva di cui all'art. 17, a titolo di risarcimento del danno fatti salvi gli ulteriori danni che il Comune stesso avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere a un nuovo affidamento.

La risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, viene comunicata al concessionario mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

Nel caso in cui il concessionario interrompa arbitrariamente il servizio, il Comune ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nei modi che ritiene più opportuni, addebitando al concessionario la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione.

ART. 19 - RECESSO

Il concessionario dovrà comunicare la disdetta anticipata del contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, in caso contrario verrà introitata l'intera cauzione di cui all'art. 17.

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti della presente concessione il concessionario ha l'obbligo di eleggere domicilio presso la sede del Bar sito presso Fondo Mincio, in via Porto 34 a Rivalta sul Mincio.

Tutte le notificazioni, intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal presente contratto, saranno effettuati a mezzo del Messo Comunale o raccomandata postale o e-mail tramite posta elettronica certificata.

ART. 21 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

ART. 22 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro di Mantova è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dal presente capitolato e dal conseguente contratto. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione del contratto, la stessa viene devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.